

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico [REDACTED], ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] RGAC e vertente

TRA

Di [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED], dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di opposizione

OPPONENTE

E

[REDACTED] rappresentata dalla procuratrice [REDACTED] a sua volta in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in [REDACTED] (c/o lo studio dell'avv. [REDACTED]) unitamente all'avv. [REDACTED], di Benevento, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti a firma autenticata in data [REDACTED] con atto per notaio [REDACTED]

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per rimborso di finanziamento

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Con decreto ingiuntivo [REDACTED] questo Tribunale ha ordinato a [REDACTED] di pagare a [REDACTED] la somma di € 46009,92, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo da rimborsare al [REDACTED] del finanziamento concesso al [REDACTED] da [REDACTED] con contratto del [REDACTED] – posizione creditoria poi ceduta dalla mutuante a [REDACTED] con contratto stipulato in data [REDACTED], poi dalla cessionaria ceduta a [REDACTED] con uno dei contratti oggetto di avvisi di cessione sulla GU effettuati tra il [REDACTED] e il [REDACTED], quindi ulteriormente ceduta a spa Banca Ifis con contratto del 31/7/2015, ed infine ceduta alla ricorrente con contratto

del [REDACTED], si è opposto [REDACTED], chiedendo di dichiarare prescritto il credito vantato dalla società opposta e comunque di revocare il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite con distrazione e condanna dell'opposta al risarcimento dei danni da lite temeraria; si è costituita [REDACTED] chiedendo di dichiarare improcedibile l'opposizione e comunque confermare il decreto ingiuntivo, e comunque condannare l'opponente a pagare le stesse somme portate dal decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite e condanna dell'opponente per lite temeraria; nel corso dell'istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.

Preliminarmente, va detto che in corso di causa la parte opponente ha esperito la procedura di mediazione obbligatoria ex D.L.vo 28/2010, che non ha avuto esito. Si passa ora ad esaminare i vari motivi d'opposizione svolti dal [REDACTED].

In ordine logico, il primo motivo d'opposizione da considerare è quello di carenza di titolarità attiva della società opposta, con il quale si è precisato che non essendo state validamente notificate al [REDACTED] le dedotte cessioni di credito, "l'opponente non è stato posto nella condizione di poter conoscere adeguatamente le singole operazioni di cartolarizzazione del credito che purtroppo stanno invadendo il mercato finanziario italiano" Con ordinanza del [REDACTED] è stata rigettata la richiesta di parte opposta, di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, poiché non risultava documentata la cessione del credito da [REDACTED] a [REDACTED] – ma poi con ordinanza del [REDACTED] questo giudice, "melius re perpensa", ha nominato un CTU contabile per ricalcolare il saldo del rapporto; al di là degli accertamenti contabili del CTU, è però proprio l'ordinanza del [REDACTED] a dover essere rivista. Per dimostrare che la mutuante [REDACTED] cedette al [REDACTED] il credito vantato nei confronti del [REDACTED], parte opposta ha prodotto l'estratto della GU del [REDACTED] nella quale srl [REDACTED] ai sensi dell'art. 58 TUB rettificava degli avvisi di cessione con i quali aveva precedentemente comunicato di avere – con contratti del [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] – acquistato da [REDACTED] "tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori dovuti dai relativi debitori ... in forza di contratti di credito al consumo ... stipulati da [REDACTED] ... che, soddisfacevano cumulativamente i criteri indicati nei rispettivi Avvisi di cessione." E precisava: "Con il presente avviso, la Società comunica che, a causa di un errore materiale di trascrizione, intende rettificare gli avvisi di cessione come segue: 1) Il criterio a) contenuto nella Lista di cui all'Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ... del [REDACTED] è modificato come segue: a) sono stati ceduti da [REDACTED] a [REDACTED] ai sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in data [REDACTED] e efficace in data [REDACTED] e i cui relativi debitori sono stati o saranno notificati per iscritto da [REDACTED] dell'avvenuta cessione ...", seguiva analogo correzione per la GU del [REDACTED] relativa ad un contratto di cessione efficace in data [REDACTED], e poi l'inizio della correzione del criterio a) contenuto nell'avviso di cessione pubblicato nella GU del [REDACTED], ma (nella copia prodotta dalla parte opposta, evidentemente incompleta) senza specificare altro.

Come si vede, non si capisce quali fossero i “relativi debitori” riferibili a ciascuno dei tre atti di cessione, essendo indicato solo il criterio di individuazione classificato per ciascuna cessione con la lettera a), laddove evidentemente ce ne dovevano altri, che però non è dato conoscere; ciò impedisce di stabilire se il credito per cui è causa sia stato effettivamente ceduto da [redacted] a [redacted]; oltretutto, non sembra neppure che il credito in questione risponda criterio a), non essendo stata prodotta alcuna lettera scritta con cui [redacted] abbia notificato la cessione al [redacted]. Come afferma Cass. 24798/2020: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”; come si vede, non è provato che il credito vantato in questa sede da [redacted] rientrasse tra quelli ceduti dalla originaria mutuante [redacted] a [redacted] con la cessione in blocco pubblicata sulla GU del [redacted]. Nessuno degli altri documenti prodotti permette di stabilire se [redacted] abbia ceduto a [redacted] il credito nei confronti del [redacted], cosicché successivamente [redacted] possa averlo ceduto a [redacted], quest'ultima a [redacted], e questa infine a [redacted]. Il documento 7.1 della fase monitoria è denominato “Estratto posizione ceduta [redacted] – [redacted]”, e vi compaiono un numero di 10 cifre che non è possibile riferire al contratto di finanziamento per cui è causa, il codice fiscale di [redacted], e la cifra corrispondente al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto; tuttavia, prima di tutto non c'è modo di ricollegare il documento in questione al contratto di cessione tra [redacted] e [redacted], e poi comunque [redacted] non avrebbe potuto legittimamente cedere alla ricorrente/opposta un credito, che la sua dante causa non avesse a propria volta validamente acquistato.

In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per carenza di prova sulla titolarità attiva della parte ricorrente/opposta; le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La mancanza di prova sulla titolarità attiva non implica che [redacted] abbia agito temerariamente nel presente giudizio.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico [redacted], definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. [redacted] RGAC tra: [redacted], opponente; [redacted], opposta; così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Condanna la società opposta a rimborsare all'opponente ogni somma che questi dimostri di avere versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
- 3) Condanna la società opposta a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, che liquida in € 286 per esborsi ed € 7000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell'avv. [redacted]

Così deciso in [redacted] in data [redacted]

Il giudice unico